



## Comunicato del Presidente n. 4 dell'11 marzo 2026

Il Presidente comunica che il Consiglio, nell'adunanza dell'11 marzo 2026, ha deliberato quanto segue.

Rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e gestione gratuita di impianti sportivi ad Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro mediante affidamento diretto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021 – Indicazioni in merito al corretto inquadramento e disciplina applicabile

Sono pervenuti all'Autorità diversi quesiti formulati da parte di enti locali in ordine al corretto inquadramento e alla conseguente disciplina applicabile alla previsione contenuta all'articolo 5 del decreto legislativo 38/2021 - Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

L'articolo prevede che: *“Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.”*

La disposizione in esame, in quanto contemplante una modalità di affidamento in deroga alle procedure di evidenza pubblica, necessita di una lettura coordinata e sistematica con le norme del decreto legislativo n. 36/2023, nonché con le disposizioni degli articoli 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione) e 6 (Uso degli impianti sportivi) dello stesso decreto legislativo n. 38/2021 che richiamano espressamente il Codice dei contratti nonché la disciplina euro unitaria in materia di appalti e concessioni del 2014.

Più nel dettaglio ai fini dell'applicazione della stessa, si precisa che:

- sotto il profilo soggettivo, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui un'Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro, abbia presentato all'ente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare;
- all'ente locale è pervenuta una sola proposta in tal senso;
- la proposta, corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, riguarda un impianto sportivo da “rigenerare, riqualificare o ammodernare”, quindi un impianto che necessita di lavori di

adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali;

- la proposta persegue la finalità di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile;
- il valore dell'affidamento è inferiore alla soglia comunitaria individuata dall'articolo 14 del Codice.

Posto, dunque, che l'applicazione della norma in esame determina una deroga all'evidenza pubblica e può giustificarsi esclusivamente in presenza delle specifiche e delineate circostanze ivi previste, è necessaria un'adeguata motivazione da parte dell'ente locale nel provvedimento che dispone l'affidamento del contratto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021, con indicazione di tutti i presupposti a tal fine richiesti, come sopra illustrati.

Da quanto rappresentato discende, inoltre, che tale affidamento, in quanto rientrante nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, deve essere effettuato tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (articoli 19-29 decreto legislativo n. 36/23).

In merito alla necessità di qualificazione, l'Autorità ha già chiarito che la stessa è richiesta esclusivamente nei casi in cui l'affidamento comporti lo svolgimento di una selezione comparativa strutturata, e che, viceversa, essa non è necessaria nei casi di affidamento diretto, anche di importo elevato, purché consentiti dal Codice o da altre disposizioni normative vigenti.

Tale principio ha portata di carattere generale ed è applicabile anche alle concessioni nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il legislatore ne consenta l'affidamento senza lo svolgimento di una procedura finalizzata alla selezione dell'affidatario.

Per tali motivi, si ritiene che l'ente locale, in questo caso, possa disporre autonomamente l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 5 senza necessaria qualificazione.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 marzo 2026

IL Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente